

n. .



## TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g.

ATTORE/I

contro

CONVENUTO/I

### Il Giudice Istruttore dott. Luca Marzullo

Letti tutti gli atti di causa;  
in ordine alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, n. **1660/2019**, emesso in data 25 settembre 2019,

#### OSSERVA

1. L'istituto di credito Intesa SanPaolo s.p.a. ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Perugia il decreto ingiuntivo n. 1660/2019 con il quale è stato ingiunto alla società quale debitrice principale, ed ai sig.ri quali garanti, il pagamento del complessivo importo di €759.079,68 (oltre interessi e spese di procedura).

L'esposizione debitoria azionata discende *in parte* dal saldo debitore relativo ad un contratto di mutuo fondiario stipulato dalla società in data 12.10.2005 per l'originario importi di € 1.200.000,00 da rimborsarsi in dieci anni; il finanziamento, si legge nel ricorso monitorio, è stato erogato, quanto ad € 150.000,00 al momento della stipula, mentre la parte residua venne erogata in successive *tranches*.

Tale contratto sarebbe rimasto inadempito per l'importo di € 566.795,35.

Per l'altra parte, l'esposizione debitoria è costituita dal saldo negativo derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 18.12.2008 dell'originario importo di € 150.000,00 anch'esso rimborsabile in dieci anni.

Tale contratto è rimasto inadempito per € 192.284,33.

Pagina 1

Firmato Da: MARZULLO LUCA Emesso Da: ARUB AFPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 74a9c83a510c766e35b721a00451b813





1.1. A fondamento della propria opposizione, tutti gli attori, nelle rispettive qualità, hanno contestato la debenza della domma ingiunta, lamentandone il carattere usurario in quanto la pattuizione degli interessi moratori sarebbe risultate accedente al tasso soglia e ciò con riferimento ad entrambi i rapporti.

Con altro ordine di ragioni, poi, gli oppositori lamentano l'indeterminatezza e la nullità della clausola di determinazione degli interessi, richiamando l'accertamento condotto dalla Commissione Europea circa l'esistenza di pratiche distorsive della concorrenza nella determinazione dell'Euribor da parte di alcuni istituti di credito.

1.2. Si è costituito l'istituto di credito contestando la fondatezza dell'opposizione ed evidenziando che la soglia usuraria per gli interessi di mora, può essere verificata applicando per tali interessi la maggiorazione prevista dall'art. 2, c. 4, della l. 108/1996.

Con riferimento, invece, alla clausola determinativa degli interessi, l'opponente ha evidenziato che la stessa era validamente pattuita e che, comunque, occorre dimostrare che il contratto "a valle" sia frutto di una intesa anticoncorrenziale vietata.

Ha, quindi, concluso per il rigetto dell'opposizione.

2. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della cd. trattazione scritta, osserva lo scrivente quanto segue.

Orbene, tralasciando le ipotesi in cui la provvisoria esecuzione *debba* essere concessa dal giudice del monitorio, giova premettere in punto di diritto che, come noto, la provvisoria esecuzione *può* essere concessa già *inaudita altera parte* nel termine per la proposizione dell'opposizione, allorché ricorrano i presupposti di cui all'art. 642 c.p.c., rappresentati dal pericolo nel ritardo ovvero per l'ipotesi in cui il ricorrente produca documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere.

Qualora il decreto ingiuntivo sia già stato munito della provvisoria esecuzione, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., la sospensione della stessa può essere sospesa allorché ricorrano **gravi motivi**, salvo intendersi su cosa debba intendersi con tale espressione.

Invero, accanto a chi ritiene che con tale espressione voglia farsi riferimento, unitamente a valutazioni attinenti al danno, anche alle condizioni che *ab origine* avevano consentito la concessione della provvisoria esecuzione, v'è chi sostiene – con orientamento indubbiamente preferibile – che l'espressione "gravi motivi" richiesta dall'art. 649 c.p.c. per addivenire alla sospensione della provvisoria esecuzione faccia riferimento al pericolo che l'esecuzione forzata del provvedimento opposto possa danneggiare in modo grave il debitore.

In tale direzione, la delibazione in ordine alla sospensione della provvisoria esecuzione non implica né un riesame della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c. né una valutazione circa la sussistenza, in negativo, delle condizioni previste dall'art. 648 c.p.c. con riguardo alla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione.

Al contrario, siffatta valutazione presuppone l'indagine avente ad oggetto la probabile fondatezza dell'opposizione tale da far presumere che l'esecuzione del decreto impugnato possa cagionare all'opponente un danno ingiusto, tenuto conto della mancanza originaria o sopravvenuta delle ragioni di credito poste a base del titolo opposto.

2.1. Calendo le coordinate ermeneutiche che precedono nel caso di specie, osserva, anzitutto, il Tribunale che l'opponente non ha contestato né la conclusione dei rapporti di finanziamento né la qualità di garante rivestita dai sig.ri \_\_\_\_\_ né l'esistenza, sul piano quantitativo, dell'esposizione invocata dall'istituto di credito.

Ciò in quanto il credito oggetto di ingiunzione è contestato invocando nullità negoziali che, ove accertate, condurrebbero ad un ricalcolo del rapporto.

Nel dettaglio, i profili invocati dagli oppositori sono rappresentati dalla violazione delle disposizioni in tema di usura con specifico riferimento agli interessi di mora, in quanto il confronto di quest'ultimi (anche computando le altre spese) con il tasso soglia evidenzerebbe con riferimento ad entrambi i rapporti il superamento della soglia di legge.

2.2. Tale motivo, nei termini in cui è prospettato, non sembra condivisibile.

Esclusa la fondatezza di ogni criterio di verifica del rispetto della norma usuraria che passi per il tramite della mera sommatoria (sovente algebrica) delle voci e degli oneri che costituiscono il peso





economico di una data operazione (ad esempio, la commissione di estinzione anticipata), la deduzione degli oppositori deve confrontarsi con i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità.

Sviluppando quanto già posto in luce da Cass. civ. sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26286<sup>1</sup>, le Sezioni Unite con la sentenza 18 settembre 2020, n. 19597, hanno posto i seguenti principi di diritto:

- (i) la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso;
- (ii) la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto";
- (iii) ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista;
- (iv) in caso si riscontrata usurarietà si applica l'art 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti<sup>2</sup>;
- (v) nondimeno, il rilievo dell'usurarietà è altresì condizionato dal concreto andamento del rapporto atteso che, se anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento

<sup>1</sup> Ha, invero, opinato la S.C., nel ribadire l'applicabilità del "tasso soglia" anche alla pattuizione degli interessi moratori (cfr. ad esempio, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5598 del 06/03/2017, Rv. 643977; Sez. 3, Sentenza n. 9532 del 22/04/2010, Rv. 612455; Sez. 3, Sentenza n. 5324 del 04/04/2003, Rv. 561894; Sez. 1, Sentenza n. 5286 del 22/04/2000, Rv. 535967, in senso analogo, peraltro, si è pronunciata anche la Corte costituzionale (Corte Cost., Sentenza n. 29 del 2002 nonché la già richiamata Sez. 3, Ordinanza n. 27442 del 30/10/2018, Rv. 651333), che non è condivisibile l'argomento proposto dalla tesi contraria a tale confronto, e sostanzialmente riconducibile al rischio di **disomogeneità dei parametri di confronto**.

Come sopra visto, si è affermato che alla configurazione dell'usura c.d. oggettiva o presunta in relazione agli interessi di mora sarebbe d'ostacolo la circostanza che degli stessi manca la rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio praticato, nel periodo di riferimento, per la tipologia di contratto).

Nondimeno, operando un parallelismo con la tecnica di rilevazione del T.E.G.M. della commissione di massimo scoperto (CMS), anch'essa non inclusa nella rilevazione del T.E.G.M., alla stregua delle istruzioni della Banca d'Italia, e richiamando quanto statuito dalle Sezioni unite<sup>1</sup>, ha ritenuto la S.C. che il medesimo ragionamento può essere agevolmente traslato agli interessi moratori, giacché la Banca d'Italia, pur non includendo la media degli interessi di mora nel calcolo del T.E.G.M., ne ha fatto una rilevazione separata, individuando una maggiorazione media, in caso di mora, di 2,1 punti percentuali. Per individuare la soglia usuraria degli interessi di mora sarebbe dunque sufficiente sommare al tasso soglia degli interessi corrispettivi il valore medio degli interessi di mora, maggiorato nella misura prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4.

Da qui l'affermazione del principio di diritto per cui "... nei rapporti bancari, anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, si configura la cosiddetta usura c.d. "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815 c.c., comma 2. Non è di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d'Italia non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), che costituisca la base sulla quale determinare il "tasso soglia". Infatti, poiché la Banca d'Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è possibile individuare il "tasso soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4. Tuttavia, resta fermo che, dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio di interessi concretamente applicato - senza poter più distinguere, una volta che il cliente è stato costituito in mora, la "parte" corrispettiva da quella moratoria -, al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l'usura oggettiva, il "tasso soglia di mora" deve essere sommato al "tasso soglia" ordinario (analogamente a quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni unite n. 16303 del 2018, in tema di commissione di massimo scoperto)..."

<sup>2</sup> Con ciò superando l'orientamento espresso da S.C. 27422/2018, che non aveva negato la possibilità di un confronto con il tasso soglia del tasso di mora eventualmente eccedente, ma interveniva solo sull'apparato sanzionatorio, precludendo l'operatività dell'art. 1815, c. 2, ed ipotizzando una sostituzione con il tasso legale.



dell'accordo, una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento.

- (vi) nei contratti conclusi con un consumatore, concorre la tutela prevista dall'art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1 codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469 *bis* e 1469 *quinquies* c.c.;
- (vii) l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altro diritto.

Ne consegue, dunque, che il carattere usurario degli interessi di mora dovrà passare per la verifica del rispetto della soglia appositamente determinata per tali interessi con la maggiorazione prevista e che solo ove tale maggiorazione non sia stata considerata dai decreti ministeriali dovranno confrontarsi con il tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi; ciò consente di escludere, invero, la fondatezza dell'assunto dell'opposta secondo cui tale maggiorazione dovrebbe essere applicata automaticamente ed in ogni caso.

In ogni caso, anche ove venga ravvisato il carattere usurario degli interessi, la sanzione che ne conseguirebbe non è certo la gratuità dell'intero rapporto ma la non debenza dei soli interessi moratori, da intendersi sostituiti, secondo la pronuncia citata, da quelli corrispettivi.

**2.3.** Con riferimento alla lamentata nullità del tasso contrattuale per la violazione della normativa anticoncorrenziale nella determinazione del parametro Euribor, reputa il Tribunale che tale profilo, invero molto dibattuto nella giurisprudenza di merito sia con riferimento alla configurabilità e presupposti del vizio lamentato che quanto alle conseguenze, non sembra tale da condurre, allo stato, alla sospensione della provvisoria esecuzione.

Ed infatti, richiamato il recente e condivisibile arresto giurisprudenziale di cui a Cass. 26/9/2019 n. 24044 (non massimata), si rammenta come Cass. S.U. 20/2/2005 n. 2207 abbia sottolineato *«la differenza che ricorre tra gli accordi a monte, e cioè le intese, - oggetto di valutazione in merito alla illiceità per violazione della normativa antitrust e sanzionate dalla nullità - ed i contratti stipulati a valle, in relazione ai quali può essere esercitata l'azione risarcitoria»* (Cass. n. 24044/2019 cit), azione peraltro in questa sede non proposta.

Nella stessa sentenza, richiamando Cass. 11/6/2003 n. 9384, nonché Cass. 13/2/2009 n. 3640 e Cass. 20/6/2011 n. 13486, si rammenta che dalla eventuale declaratoria di nullità di un'intesa non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti, mentre non sembra potersi condividere la tesi, pur sostenuta in alcuni precedenti di merito, di una nullità per indeterminatezza dell'oggetto che, seppur in tesi frutto di una pratica anticoncorrenziale è sicuramente determinato e determinabile.

- 3.** La richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione deve, quindi, essere rigettata. Devono, infine, essere assegnati i termini per l'introduzione della mediazione obbligatoria.

P.Q.M.

*visti gli artt. 642 c.p.c., 649 c.p.c., 183, c. 6, c.p.c.*

- **rigetta** la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione;

*letto ed applicato l'art. 5, c. 1 bis, d. lgs. 28/2010*



- **assegna a parte opposta** (cfr. Cass. civ. sez. un. 18 settembre 2020, n. 19596) termine di giorni 15 decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, per l'introduzione del procedimento di mediazione;
- **rinvia**, per la verifica degli esiti della procedura o l'ulteriore corso della lite all'udienza del 24 marzo 2021, h. 10.30

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Perugia, li 2 ottobre 2020

Il Giudice Istruttore  
*dott. Luca Marzullo*

